



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3188/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3574/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3574/TFNSVE/2025-2026, 3574 - Ricorso proposto dalla società U.S.D. OLGINATESE (60228) contro la società GRENTARCADIA (954851) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MANARA MARCO (7042005) e SALA LUCA (5038921)

In data 30.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Manara Marco (Matricola 7042005), Sala Luca (Matricola 5038921).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Manara Marco (Matricola 7042005) nella misura di euro 416,00 (quattrocentosedici/00), Sala Luca (Matricola 5038921) nella misura di euro 82,00 (ottantadue/00), per un importo complessivo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

pari ad euro 498,00 (quattrocentonovantotto/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società GRENTARCADIA (954851) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Manara Marco (Matricola 7042005) nella misura di euro 416,00 (quattrocentosedici/00), Sala Luca (Matricola 5038921) nella misura di euro 82,00 (ottantadue/00), per un importo complessivo pari ad euro 498,00 (quattrocentonovantotto/00), in favore della società U.S.D. OLGINATESE (60228).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai